



COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

Ordinanza n. 10 del 03 AGO. 2017

MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA AGENTI INFESTANTI

IL SINDACO

PREMESSO che è compito del Comune garantire la pulizia e la disinfezione degli ambienti di vita, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la sistemazione della rete fognante, la pulizia periodica dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e tutte le operazioni necessarie a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che occorre attuare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale che impediscano in modo diretto o indiretto l'annidamento e la proliferazione di tutti i vettori di malattie infettive quali roditori, insetti volanti (zanzare, mosche, ecc.), zecche, scarafaggi ed altri insetti striscianti, sia negli ambienti confinati che nell'ambiente esterno;

PRESO ATTO che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da marzo ad ottobre;

RITENUTO di dover salvaguardare l'igiene dell'ambiente per cui è indispensabile prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti ed insetti;

RILEVATO che è indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini con la loro stretta adesione all'osservanza delle misure di profilassi di seguito elencate, segnalate dall'Autorità Sanitaria e da specialisti del settore;

VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie; il R.D. n. 1265 del 27.7.1934; la Legge n. 689 del 24.11.1981; l'art. 50 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

a tutti i cittadini, agli Amministratori condominiali, ai legali rappresentanti di Ditte e Società pubbliche e private che operano su tutto il territorio comunale, quanto segue:

1. è fatto divieto di abbandono di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, teli di plastica, buste ecc.);
2. è fatto divieto di abbandono di rifiuti di qualunque genere con particolare riguardo a quelli putrescibili;
3. giardini e orti devono essere innaffiati in modo da evitare ristagni d'acqua nei sottovasi ed i terreni incolti devono essere mantenuti privi di erbacce, di rifiuti di qualunque genere e, anche, da impaludamenti;
4. i contenitori in uso vanno regolarmente svuotati o protetti con zanzariere;
5. grondaie, caditoie, tombini vanno ispezionati e regolarmente ripuliti;
6. nei cantieri vanno evitati ristagni d'acqua e accumulo di rifiuti; qualora non sia possibile eliminare i ristagni ed impaludamenti dovrà essere disposta la collocazione di retine anti-anofeliche di protezione e l'utilizzo di prodotti disinfestanti antilarvali e, se necessario, anche adulticidi; prima di allestire un cantiere vanno effettuate disinfestazione e derattizzazione delle aree libere da costruzioni e delle strutture edilizie da demolire, nonché sfalcio della vegetazione spontanea, rimozione di rifiuti abbandonati e loro smaltimento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, bonifica di pozzi neri, fosse settiche e fognature dismesse;
7. per i depositi di ogni genere, con particolare riferimento ai depositi di pneumatici, devono essere adottati provvedimenti che impediscono il formarsi di raccolte d'acqua dentro i materiali, effettuando stoccaggi in aree possibilmente chiuse o coperte. Nei casi in cui ciò non sia possibile, occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie per impedire la raccolta di acqua al loro interno anche mediante uso di teloni in plastica ben tesi;
8. non è consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici. Per altra funzione che richiede la loro esposizione all'aperto, i pneumatici devono essere dotati di fori di diametro tale da impedire il ristagno in essi di acqua piovana. I Gestori di depositi di copertoni e gommisti, qualora per motivate ragioni non possano ottemperare alle misure preventive di cui al precedente punto, devono disporre un programma di trattamenti disinfestanti (larvicidi e adulticidi) atto ad evitare la proliferazione di insetti;
9. tutte le misure atte ad impedire ristagno di acque devono essere applicate con massimo rigore nei periodi primaverili, estivi ed autunnali;

10. sugli immobili o aree private (cittadini, imprese o Enti) devono essere effettuate dai proprietari o usufruttuari:
 - a) trattamenti antilarvali quindicinali (o di altra periodicità di documentata efficacia) in tutte quelle situazioni in cui si determinano raccolte di acque incontrollabili o vi siano stoccaggi d'acqua che non possono essere protetti efficacemente tramite zanzariere; qualora i ristagni siano in contatto con corsi d'acqua o falde acquifere, previa valutazione dell'impatto sulla salute pubblica, dovranno essere usati solo prodotti biologici;
 - b) trattamenti adulcificanti mediante utilizzo di prodotti consentiti dalla legge, nebulizzati su vaste aree;
 - c) trattamenti di derattizzazione con periodicità sufficiente a controllare la proliferazione dei roditori (assenza di avvistamenti);
 - d) ogni intervento utile ad evitare forme di colonizzazione, in ambienti chiusi ed aperti, di blatte ed altri insetti striscianti;
 - e) anche i condomini devono essere oggetto di derattizzazione con cadenza almeno annuale e conservare la documentazione probante da esibire su richiesta degli Organi di controllo;
 - f) le aree di proprietà o di conduzione dei soggetti pubblici e privati, cortili, terreni scoperti, aree fabbricabili, aiuole e spartitraffico e qualsiasi altra area che sia contenuta nel perimetro urbano devono essere mantenuti costantemente sgombri da erbacce, da sterpi, da altra vegetazione spontanea e da rifiuti comunque intesi. I rifiuti provenienti dallo sfalcio e dalle potature dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - g) è vietato lo scarico ed il deposito di rifiuti di qualunque genere su aree pubbliche e private, ed i proprietari o usufruttuari devono adottare quelle misure atte a scoraggiare lo scarico dei rifiuti;
- i soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali devono curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse, mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante; eliminare le eventuali sterpaglie;
- i responsabili delle scuole di ogni ordine e grado vigileranno affinché nei periodi di chiusura non rimangano o si formino depositi d'acqua in fontane o contenitori;

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate ed in caso di inosservanza di quanto prescritto verrà comminata al trasgressore una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.;


DISPONE

- la Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica ed il personale dell'ASP siano incaricati del controllo della regolare esecuzione della presente ordinanza;
- il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio. Copia del presente atto potrà essere richiesta presso il Palazzo Municipale;

AVVISA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D. Lgs. 104/2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Brazzante



IL SINDACO
Dr. Giuseppe Intelisano

